



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. BUCRETI N° 1852
TIT. I	CL. 13

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con D.R. n.4957 del 28 novembre 2011, e s.m.i.;
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. 5340 del 23 dicembre 2011, e s.m.i.;

DECRETA

ART.1

Sono indette nei giorni 11 e 12 luglio 2012 le votazioni per la designazione di due rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Catania, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il biennio 2012/2014.

ART.2

Con successivo provvedimento rettorale saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

ART.3

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data di indizione delle elezioni.

ART.4

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- a) un professore ordinario;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
- d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

ART.5

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-piano terra) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 giugno 2012.**

Le candidature devono chiaramente indicare il nome e cognome, data e luogo di nascita, corso di studio da questi frequentato e numero di matricola, laddove esistente.

Sono nulle le candidature che risultino incomplete dei predetti dati:

L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

I nominativi dei candidati saranno riportati nelle rispettive schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

ART.6

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'Albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Area della didattica e vidimata dall'Ufficio elettorale.

ART.7

Le operazioni di voto, ai quali sono ammessi tutti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto dal precedente art.3 del presente bando, avranno luogo nei giorni 11 e 12 luglio 2012, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 13 luglio 2012, con inizio alle ore 9.00.

ART.8

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna sigillata. Un componente del seggio appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.



Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

ART.11

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo citato nelle premesse.

Catania, **23 MAG. 2012**

IL RETTORE
(prof. A. Recca)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
23 MAG. 2012
Prot. 41586 Tit. I Cl. 13

VL

